

Scheda n.536.

## Per il CGA le ore di sostegno fissate nel PEI non possono essere modificate dal Dirigente Scolastico (sent. 330/16)

- Diritto allo studio
- Insegnanti di sostegno

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, che è Sezione del Consiglio di Stato, con la [Sentenza n° 330 del 26 Settembre 2016](#) ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione scolastica contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso di una famiglia contro la riduzione del numero di ore di sostegno operata arbitrariamente dal dirigente scolastico. Questi aveva assegnato originariamente le ore stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale per un alunno con grave disabilità; intervenuta in corso d'anno l'iscrizione di altri due alunni con disabilità meno grave, egli aveva provveduto a **ridurre sei ore all'alunno che già frequentava** dall'inizio dell'anno, per darne parte a ciascuno degli altri due alunni, **invece di chiederne altre in aggiunta**, come avrebbe dovuto, all'Ufficio Scolastico Regionale.

Il fatto risale al 2008 e la vicenda si è conclusa solo ora; però **l'alunno aveva avuto subito ragione dal TAR** ed è stata **l'Amministrazione a voler appellare sostenendo** che i propri organi, come ad es. il Dirigente scolastico, **hanno il potere di discrezionalità tecnica di ridurre le ore** assegnate dall'USR sulla base del PEI, **quando ritengono che vi siano vincoli di bilancio pubblico che non lo consentano.**

**Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha giustamente censurato questa affermazione** sulla base della [sentenza della Corte costituzionale n° 215/87](#) che afferma il **diritto pieno ed incondizionato allo studio degli alunni con disabilità**, ribadito nella [Sentenza n° 80/2010](#) della stessa Corte secondo cui **il nucleo essenziale del diritto allo studio non può essere violato neppure per motivi di bilancio.**

### OSSERVAZIONI

La sentenza è importante perché, intanto, **il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribadisce il proprio recente orientamento circa la giurisdizione amministrativa esclusiva dei tribunali amministrativi sulle controversie relative alle ore di sostegno**, in disaccordo con l'orientamento espresso dalla [Sentenza n° 25011/14 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione](#) che invece attribuisce tale giurisdizione ai Tribunali Civili.

Ma la sentenza è particolarmente significativa poiché afferma che **le ore di sostegno concordate nel PEI non possono essere ridotte di numero dal Dirigente scolastico per nessun motivo**, tanto meno quello legato ai vincoli di bilancio.

**Il contenuto del PEI è vincolante per il Dirigente scolastico**, dice il CGA, **poiché è formulato da un organismo amministrativo plurimo**, cioè il GLHO di cui all'art. 12, comma 5 della [l. n° 104/92](#), composto dai docenti della scuola, dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari che seguono il caso.

A conferma di ciò si può addurre l'art. 10 comma 5 della [l. n° 122/2010](#) che stabilisce che **il numero delle ore di sostegno va indicato nel PEI.**

A mio sommo avviso questa affermazione legislativa significa solo che vi sia un **obbligo di indicazione**

**esplicita nel PEI del numero di ore; ma non che ciò sia vincolante per l'Amministrazione scolastica.**

Infatti il **GLHO non ha poteri decisionali definitivi, essendo un atto presupposto dell'atto amministrativo definitivo che è quello dell'Ufficio Scolastico Regionale**, il quale è comunque **censurabile avanti ai TAR se motiva** lo scostamento da quanto indicato nel PEI **con motivi di bilancio**, avendo invece, a mio avviso, il potere discrezionale di ridurre il numero delle ore, ad es. perché la certificazione dell'alunno non è di gravità.

Invece, **una volta assegnato un certo numero di ore dall'Ufficio Scolastico Regionale all'alunno, questo non può essere ridotto dal Dirigente scolastico**, non tanto perché tale numero è indicato nel PEI, ma, sempre a mio avviso, perché il Dirigente scolastico come organo gerarchicamente sottordinato al Direttore scolastico regionale, non può modificare l'atto amministrativo definitivo emanato da quest'ultimo.

E' pur vero che la **L. n° 111/2011** all'art. 19 comma 11 stabilisce che **l'USR invia alle singole scuole un monte ore globale** rispetto alle richieste ricevute dalla scuola che quindi dovrà provvedere alla redistribuzione tra gli alunni; e, se il monte ore assegnato è inferiore al numero globale di ore richieste, la scuola sarà costretta a ridurre il numero di ore ad alcuni o a tutti gli alunni, rispetto alle ore richieste. Però anche questa riduzione è illegittima, tanto è vero che le famiglie solitamente ricorrono ai Tribunali ed ottengono il numero delle ore richieste, **poiché il diniego o la riduzione non sono motivati o lo sono erroneamente solo con riguardo ai vincoli di bilancio.**

---

Vedi le schede normative:

n° 530. [Il CGA della Sicilia riafferma la giurisdizione dei TAR per le ore di sostegno \(Sent. 234/16\)](#)

n° 522. [A chi spetta la giurisdizione in tema di ore di sostegno? L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non risolve il problema \(sent. 7/16\)](#)

n° 482. [La Cassazione ribadisce la discriminazione per la riduzione delle ore di sostegno, ma... \(sent. 25011/14\)](#)

---

Publicato il 6/10/2016

Aggiornato il 6/10/2016 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)